



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

SECRETARIATO GENERALE

Prot. N. 412 /SSG /U.

Roma, 10-01-2022

Al signor Segretario generale
della Corte di cassazione

Ai signori Dirigenti
della Corte di cassazione
della Procura generale
e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

All'Ufficio per la manutenzione e
conservazione del Palazzo di giustizia

Al Nucleo Carabinieri
Alla Polizia penitenziaria
Al Commissariato PS
del Palazzo di giustizia

Oggetto: disposizioni per l'accesso al Palazzo di giustizia in applicazione della disciplina sul *Green pass*, a seguito del decreto legge n. 1 del 2022.

1. Con decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, (in vigore dall'8 gennaio) sono state introdotte ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19, oltre a quelle già in vigore, previste dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito in legge 19 novembre 2021 n. 165.

In particolare, al fine di rafforzare il quadro delle misure vigenti per il contenimento della diffusione del virus, vengono specificate e integrate le disposizioni di cui agli art. 9 *quinquies* e 9 *sexies* del d.l. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, che disciplinano l'accesso agli uffici giudiziari.



Si introduce l'obbligo vaccinale per i cinquantenni (salvo particolari condizioni di salute attestate dal medico curante che diano diritto all'esonero) e l'estensione dell'impiego del certificato vaccinale (c.d. *Green pass* rafforzato) sui luoghi di lavoro (art. 4 *quinquies*) a partire dal 15 febbraio 2022.

Per quanto di immediata applicazione, a decorrere dall'8 gennaio sino al 31 marzo 2022, si prevede, per l'accesso al Palazzo di giustizia, **l'obbligo di possedere e di esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19** (c.d. *green pass base*), anche derivante da tampone, oltre che per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e per i magistrati, **anche per gli avvocati**, per i quali in precedenza non era richiesto.

L'art. 3 del d.l. in oggetto, prevede, infatti, delle modifiche all'articolo 9-*sexies* del d.l. n. 52 cit., nel senso di stabilire espressamente che l'obbligo si applichi « ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia ».

L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.» (comma 8 bis inserito dopo il comma 8 dell'art.9 *sexies*).

Dall'8 gennaio è quindi richiesto anche ai difensori il possesso della certificazione verde, c.d. base (ossia generata dal tampone) per accedere al Palazzo e alle aule di udienza, ma dal 15 febbraio p.v., sarà richiesto per gli over cinquantenni il possesso del c.d. *Green pass* rafforzato, ossia generato dal vaccino.

2. Ciò comporta, pertanto, che, ferme restando le disposizioni di cui al provvedimento del Procuratore generale del 14 ottobre 2021 già dettate per l'accesso al Palazzo di giustizia, è confermato l'obbligo di "possesso", il dovere di "esibizione" della certificazione verde e l'obbligo per l'Amministrazione (specificamente sanzionato) di verifica del rispetto delle prescrizioni in ordine al possesso della certificazione verde COVID-19 per tutti coloro che accedono al Palazzo.

Viene inoltre, confermata, l'effettuazione dei controlli **al momento dell'accesso al luogo di lavoro**, da parte dal **personale delle forze di polizia** preposte ai quattro varchi al Palazzo di giustizia, a ciò espressamente delegate.

Il Segretario generale
M. Francesca Ley